

La trasformazione del diritto alla salute in un diritto globale attraverso l'approccio *One Health**

Francisco Balaguer Callejón**

SOMMARIO: 1. I nuovi diritti globali e le loro implicazioni metodologiche. – 2. Versanti pre-stazionali e globali del diritto alla salute. – 2.1. La trasformazione dell'oggetto del diritto. – 2.2. L'estensione della legittimazione ad agire. – 2.3. La dimensione culturale della prospettiva *one health*.

1. I nuovi diritti globali e le loro implicazioni metodologiche

La pandemia del Covid-19 ha portato in primo piano la prospettiva *one health*, ribadita nelle dichiarazioni internazionali dal 2004¹ fino a pochi mesi prima dello scoppio della

* Lo scritto costituisce la rielaborazione dell'intervento tenuto dall'Autore al XXII Convegno nazionale di Diritto sanitario "Corti supreme e One Health. Vent'anni di giurisprudenza" (Alessandria, 21-22 ottobre 2024), organizzato nell'ambito del PRIN "Il diritto costituzionale della salute e dell'organizzazione sanitaria dopo l'emergenza della pandemia" (p.i. prof. Renato Balduzzi).

** Professore ordinario di Diritto costituzionale dell'Università di Granada e Professore Jean Monnet *ad personam* di Diritto costituzionale europeo e globalizzazione.

¹ A partire dal simposio organizzato nel 2004 dalla Wildlife Conservation Society (WCS), a cui hanno partecipato specialisti di diverse istituzioni e organizzazioni internazionali, tra cui la World Health Organization, che ha affrontato la relazione tra malattie umane e animali. Il prodotto di questo simposio furono The Manhattan Principles on "One World, One Health" che difendevano, tra le altre questioni, la necessità di "Recognize the essential link between human, domestic animal and wildlife health and the threat disease poses to people, their food supplies and economies, and the biodiversity essential to maintaining the healthy environments and functioning ecosystems we all require" così come "Include wildlife health science as an essential component of global disease prevention, surveillance, monitoring, control and mitigation" e "Seek opportunities to fully integrate biodiversity conservation perspectives and human needs (including those related to domestic animal health) when developing solutions to infectious disease".

crisi sanitaria, nei *The Berlin Principles on One Health*, 2019². Essi mettevano in guardia sulla rapidità dei cambiamenti in atto³ e sollecitavano interventi in vari ambiti, dalla tutela della biodiversità⁴ alla lotta ai cambiamenti climatici⁵, all'educazione e alla sensibilizzazione nella prospettiva della cittadinanza globale e di un approccio olistico alla salute del pianeta⁶.

All'origine e nella diffusione della Covid-19 erano implicati proprio gli ambiti che la prospettiva *one health* collegava alla salute umana: da un lato, la perdita di biodiversità (che nella parte della Cina in cui è emersa aveva portato alla scomparsa di specie animali che in precedenza erano servite da scudo protettivo contro la trasmissione di virus di origine animale all'uomo) e, dall'altro, la trascuratezza della salute animale, fonte ultima della pandemia⁷. Tutto ciò è stato

threats". I principi si sono conclusi con un appello alla collaborazione internazionale, multisetoriale e multidimensionale per affrontare le nuove sfide perché "Solving today's threats and tomorrow's problems cannot be accomplished with yesterday's approaches. We are in an era of "One World, One Health" and we must devise adaptive, forward-looking and multidisciplinary solutions to the challenges that undoubtedly lie ahead". Cfr. *The Manhattan Principles*, in Wildlife Conservation Society, <https://oneworldonehealth.wcs.org/About-Us/Mission/The-Manhattan-Principles.aspx>. In linea con questa cooperazione internazionale, la Dichiarazione di Hanoi (2010) incorpora una prospettiva di collaborazione tra le agenzie FAO, OMS e OIE (attualmente WOA) "FAO, OIE and WHO should lead and promote the agenda by organizing a joint Ministerial Conference involving ministers of agriculture and health at the global level to provide a platform to discuss issues related to animal and human health, including zoonoses, and the impact on health and development", *The FAO-OIE-WHO Collaboration. A Tripartite Concept Note*, p. 6, in: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ntds/neglected-tropical-diseases-non-disease-specific/tripartite_concept_note_hanoi_042011_en.pdf?sfvrsn=8042da0c_1&download=true

² Quindici anni dopo i Principi di Manhattan, fu il governo tedesco a organizzare un congresso a Berlino, insieme alla Wildlife Conservation Society (WCS), in cui tali principi vennero aggiornati attraverso i Principi di Berlino, nei quali vennero lanciati avvertimenti che sarebbero stati premonitori di ciò che sarebbe accaduto solo pochi mesi dopo con la diffusione della pandemia causata dal COVID-19 e si affermò che "Human, animal, plant and environmental health and well-being are all intrinsically connected and profoundly influenced by human activities", *The Berlin Principles on One Health*, 2019, in Wildlife Conservation Society, <https://oneworldonehealth.wcs.org/About-Us/Mission/The-2019-Berlin-Principles-on-One-Health.aspx>

³ "Rapid and profound socio-ecological changes are driving a species extinction crisis while severely impacting the health—of people, wildlife, domesticated animals, and plants, This is happening not in a remote landscape or in some distant future, but here and now—and immediate action is imperative", *Ibidem*, p. 2.

⁴ "Recognize and take action to: retain the essential health links between humans, wildlife, domesticated animals and plants, and all nature; and ensure the conservation and protection of biodiversity, which interwoven with intact and functional ecosystems provides the critical foundational infrastructure of life, health and well-being on our planet". Ugualmente: "Take action to meaningfully integrate biodiversity conservation perspectives and human health and well-being when developing solutions for communicable and non-communicable disease threats", *Ibidem*, pp. 3 y 4.

⁵ "Take action to combat the current climate crisis, which is creating new severe threats to human, animal and environmental health, and exacerbating existing challenges", *Ibidem*, p. 3.

⁶ "Invest in educating and raising awareness for global citizenship and holistic planetary health approaches among children and adults in schools, communities, and universities while also influencing policy processes to increase recognition that human health ultimately depends on ecosystem integrity and a healthy planet", *Ibidem*, p. 4.

⁷ Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, *Crisi sanitaria, globalizzazione e diritto costituzionale*, in *Atti della giornata di studi in onore di Paolo Ridola*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2019, n. 10.

rilevato in dichiarazioni successive, come quella del G20, che ha portato alla Dichiarazione di Roma⁸, e al *One Health Joint Plan of Action (2022-2026)*⁹.

L'apertura del diritto alla salute animale e alla conservazione dell'ambiente nella prospettiva *one health* definisce un processo di trasformazione del diritto alla salute nella sua configurazione di diritto globale. Questa configurazione globale ha a che fare con il fatto che le variabili con cui il diritto è ora combinato, sia la salute animale che l'ambiente, hanno una proiezione tendenzialmente globale e devono essere affrontate in questa prospettiva. L'appello alla cittadinanza globale nei *Principi di Berlino* indica già che non si tratta solo di proteggere i diritti attraverso strumenti sovranazionali o internazionali che possano supplire alle carenze della tutela costituzionale dei diritti a livello nazionale. Certamente, la tutela sovranazionale dei diritti comporta anche esigenze metodologiche che diventano evidenti attraverso il contrasto con la tutela nazionale dal punto di vista del contesto ordinario in cui si svolge o del lavoro dei tribunali¹⁰.

Tuttavia, nella configurazione dei diritti globali possiamo notare specifiche implicazioni metodologiche che stanno influenzando l'attività giurisdizionale dei tribunali sia nazionali che sovranazionali. In entrambi i casi, il contesto ordinario va oltre l'ambito della loro giurisdizione, sia essa nazionale o sovranazionale, il che li costringe ad adottare nuovi criteri ermeneutici per stabilire un collegamento tra l'oggetto della tutela e il parametro del giudizio, dal momento che quest'ultimo non contempla formalmente il diritto.

Lo stesso vale per la legittimazione ad agire in difesa del diritto, poiché la sua configurazione come diritto globale implica un'apertura verso il mondo esterno, nonché un'interpretazione flessibile che rende possibile garantire il diritto¹¹. Il collegamento con i diritti ri-

⁸ Dove si legge “Sottolineiamo che gli investimenti duraturi nella sanità a livello mondiale, per conseguire una copertura sanitaria universale fondata sull’assistenza sanitaria di base, l’approccio “One Health” e la preparazione e la resilienza, sono investimenti sociali e macroeconomici di vasta portata in beni pubblici globali e che il costo dell’inazione è molto più elevato”, mentre nei principi della Dichiarazione di Roma (n. 2) si postula per “una migliore attuazione dell’approccio multisettoriale “One Health” basato su dati concreti per affrontare i rischi derivanti dall’interfaccia uomo-animale-ambiente e la minaccia della resistenza antimicrobica”, nonché (n. 11) la necessità di “Investire per sviluppare, migliorare e potenziare ulteriormente sistemi interoperabili di allarme rapido, sorveglianza e attivazione, in linea con l’approccio One Health”. *Dichiarazione di Roma*, en: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/0f2a06c4-ef4b-11eb-a71c-01aa75ed71a1>

⁹ FAO, UNEP, WHO, and WOA. 2022. *One Health Joint Plan of Action (2022-2026). Working together for the health of humans, animals, plants and the environment*. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc2289en>. si tratta di una iniziativa che continua e approfondisce quella già menzionata (v. *supra*, nota 1) del 2010: *The FAO-OIE-WHO Collaboration. A Tripartite Concept Note*.

¹⁰ Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, *Livelli istituzionali e tecniche di riconoscimento dei diritti in Europa. Una prospettiva costituzionale*, in *Tecniche di garanzia dei diritti fondamentali*, a cura di G. ROLLA, Torino, Giappichelli, 2001; F. BALAGUER CALLEJÓN, *Le Corti Costituzionali e il processo di integrazione europea*, in AA.VV., *Annuario 2006. La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa. Atti del XXI Convegno annuale. Roma, 27-28 ottobre 2006. 50° anniversario della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana*, Napoli, Jovene, 2010.

¹¹ Come dice Michele Carducci, sta “affiorando una nuova stagione di contenziosi, dove il tema della salute nella sua dimensione olistica e planetaria (One Health-Planetary Health) diventa il fulcro portante dello stesso accesso al giudice, inaugurando inedite questioni giuridiche, meritevoli di analisi e approfondimento”: M. CARDUCCI, *L'approccio One Health nel contenzioso climatico: un'analisi comparata*, in *Corti supreme e salute*, 2022, n. 3, p. 736.

conosciuti nell'ambito della giurisdizione stessa è necessario per garantire il diritto, perché la legittimazione deve basarsi sui diritti riconosciuti a livello nazionale o sovranazionale. A partire da questo riconoscimento preventivo, i diritti si aprono al livello globale, mutando la loro precedente tessitura.

Un'ultima linea di apertura ai diritti globali non riguarda solo il diritto "internazionale" in senso globale, ma anche il diritto "intertemporale", che definisce una dinamica temporale delle norme¹² Si tratta dell'incorporazione nell'interpretazione giurisdizionale costituzionale dei diritti delle generazioni future, che hanno un impatto particolare sull'ambito della protezione globale dei diritti perché coinvolgono questioni vitali per l'esistenza stessa dell'umanità, come la tutela dell'ambiente o la lotta al cambiamento climatico¹³.

La nuova tessitura incorporato dai diritti configurati come diritti globali comporta, in breve, una serie di implicazioni metodologiche che trasformano il loro precedente *status* nel quadro della protezione nazionale e sovranazionale dei diritti. Si tratta di una modulazione importante, in quanto aggiunge nuove dimensioni a diritti che prima erano configurati come principi o come diritti prestazionali e che ora sono proiettati come diritti globali.

Dal punto di vista delle corti costituzionali nazionali e delle corti sovranazionali, questa trasformazione comporta lo sviluppo di una funzione di mediazione tra il contesto globale e il proprio ordinamento giuridico. Queste corti non hanno una giurisdizione globale, ma stanno iniziando a sviluppare una giurisprudenza tendenzialmente globale. In questo modo, il costituzionalismo, che ha ispirato il livello sovranazionale di protezione dei diritti, si sta proiettando anche verso un livello globale in cui si stanno sviluppando nuovi diritti di natura multidimensionale.

2. Versanti prestazionali e globali del diritto alla salute

La prospettiva *one health* dà luogo a importanti trasformazioni del diritto alla salute che devono essere analizzate con un approccio metodologico che tenga conto dell'impatto di queste trasformazioni sulla sua tradizionale configurazione di diritto a prestazione nazionale. La prospettiva *one health* produce la mutazione di un diritto di servizio statale, regolato dalla costituzione nazionale, in un diritto globale, soggetto a una protezione multilivello e multidimensionale, che si concentra essenzialmente sugli aspetti globali del diritto legati alla salute degli animali e all'ambiente, in particolare al cambiamento climatico. All'interno di questa protezione multilivello e multidimensionale, si deve tenere conto anche del livello di protezione europeo con specifico riferimento al diritto alla salute, attra-

¹² Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, *Fuentes del Derecho*, Madrid, CEPC, 2022, pp. 213 ss.

¹³ Cfr. G. PALOMBINO, *Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro*, Milano, Le Monnier-Mondadori, 2022.

verso l'iniziativa sviluppata dopo la recente crisi sanitaria, l'Unione Europea della Salute¹⁴ e anche in termini di politiche europee che rientrano nella prospettiva *one health*, come nel caso del Programma dell'Unione Europea per la Salute (2021-2027)¹⁵.

L'attenzione ai problemi globali e alle dimensioni globali dei problemi e la trasformazione dei diritti costituzionali generata dagli effetti della globalizzazione, come possiamo vedere nei diritti di portata globale come la protezione dei consumatori e degli utenti o la protezione dei dati personali, è un segno dei nostri tempi, a partire dalla terza globalizzazione in questo XXI secolo¹⁶. Come nella prospettiva *one health*, questa globalizzazione dei diritti apre nuove dimensioni per la loro tutela e richiede l'adozione di un nuovo statuto metodologico che tenga conto del fatto che i diritti non sempre esauriscono la loro efficacia nel quadro delle costituzioni nazionali e dell'attività delle autorità pubbliche statali. In effetti, a livello nazionale, stiamo assistendo a un progressivo indebolimento dei sistemi sanitari dopo le politiche di austerità attuate con la crisi finanziaria del 2008, che non è stato corretto nonostante l'aumento degli investimenti pubblici nella sanità dalla fine della crisi¹⁷. Tuttavia, la prospettiva *one health* ha anche il potenziale per rafforzare i sistemi sanitari nazionali, migliorandone l'efficacia e la capacità di rispondere alle sfide attuali legate all'impatto del cambiamento climatico e della salute animale sul diritto alla salute. La peculiarità del diritto alla salute nella sua trasformazione in diritto globale consiste nel fatto che è originariamente un diritto di natura prestazionali che dipende, in Italia e in Spagna, tra molti altri Paesi, dall'attività dello Stato per la sua realizzazione. Questa configurazione come diritto di servizio ne impedisce l'estensione globale, a differenza del diritto alla protezione dei consumatori e degli utenti o del diritto alla protezione dei dati, nella misura in cui non fanno parte del mercato globale. Tuttavia, la prospettiva *one health* introduce nella tutela del diritto *aspetti* che possono essere o meno di natura assistenziale, ma che acquisiscono una dimensione necessariamente sovrastatale, il che solleva la questione di come configurare la tutela del diritto nella prospettiva della sua trasformazione in un diritto globale.

¹⁴ Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, *La gestione della crisi epidemiologica a livello europeo e internazionale*, in *L'Emergenza pandemica da Covid-19 nel dibattito bioetico*, a cura di L. CHIEFFI, Milano, Mimesis, 2021.

¹⁵ Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute («programma EU4Health») per il periodo 2021-2027. All'art. 2.5 si definisce la prospettiva One Health come «un approccio multisettoriale che riconosce che la salute umana è connessa alla salute animale e all'ambiente e che le azioni volte ad affrontare le minacce per la salute devono tenere conto di queste tre dimensioni», mentre al considerando 11 si afferma che «il programma dovrebbe promuovere a livello dell'Unione e intersettoriale la prevenzione delle crisi, la preparazione e la sorveglianza e la capacità di gestione e la capacità di risposta degli attori a livello dell'Unione e degli Stati membri, comprese la pianificazione di emergenza e le esercitazioni di preparazione, in linea con gli approcci «One Health» e «salute in tutte le politiche»».

¹⁶ Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, *Los derechos constitucionales en el contexto global y digital. Transformación del sujeto y conversión en objeto*, in W.C. ROTHENBURG (a cura di), *Direitos fundamentais, dignidade, constituição: estudos em Homenagem a Ingo Wolfgang Sarlet*, Londrina, Thoht, 2021.

¹⁷ Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, *La crisi pandemica e prospettive di riforma della sanità pubblica in Spagna*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2021, n. 4.

2.1. La trasformazione dell'oggetto del diritto

Questi aspetti della protezione dell'ambiente e della salute degli animali comportano nuovi doveri di protezione per lo Stato che si estendono oltre i suoi confini e richiedono un coordinamento per promuovere una governance sovranazionale e internazionale. In questo modo, la prospettiva *one health* trasforma la natura prestazionale nazionale del diritto alla salute, incorporando dimensioni che hanno una portata globale, sebbene si basino anche su doveri di protezione da parte dello Stato, come nel caso dell'ambiente di fronte al cambiamento climatico o della salute animale.

È qui che vengono sollevati alcuni dibattiti che hanno a che fare con l'intervento dei tribunali legati in qualche modo alla prospettiva *one health*. Da un lato, nella ridefinizione del diritto alla salute e di altri diritti legati alla protezione contro il cambiamento climatico o le epidemie di origine animale. La definizione dell'oggetto della protezione è quindi un elemento fondamentale per l'intervento dei tribunali. Dall'altro lato, strettamente legato a quanto detto sopra, con la questione della legittimazione a presentare i relativi ricorsi davanti ai tribunali nazionali o internazionali che hanno a che fare con la definizione della portata del diritto alla salute e di altri diritti.

Nella recente attività dei tribunali abbiamo esempi di questa trasformazione dell'oggetto del diritto, motivata dalla nuova prospettiva metodologica che tiene conto delle implicazioni globali derivanti dalla diversità dei versanti in cui si sviluppa. Si tratta ora di un diritto complesso, che richiede una nuova ermeneutica che incorpori questa metodologia multidimensionale e globale. Non sono mancate nemmeno le controversie, come si può vedere, ad esempio, nella causa *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri contro Svizzera* del 9 aprile 2024, in cui è stato presentato una *separate opinion* contro la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, mettendo in discussione la decisione di maggioranza per aver creato un nuovo diritto sulla base dell'articolo 8 della CEDU¹⁸.

L'accusa di aver creato un nuovo diritto che non trova fondamento nella CEDU non è estranea all'attività della Corte ed è prevedibile che continuerà ad essere mossa in futuro. Tuttavia, la Corte deve interpretare la Convenzione alla luce dei tempi in cui deve applicarla se vuole fornire una risposta giuridica ai conflitti che si presentano¹⁹. In questo caso,

¹⁸ Per il giudice Eicke, la sentenza “has created a new right (under Article 8 and, possibly, Article 2) to “effective protection by the State authorities from serious adverse effects on their life, health, well-being and quality of life arising from the harmful effects and risks caused by climate change” (§§ 519 and 544 of the Judgment) and/or imposed a new “primary duty” on Contracting Parties “to adopt, and to effectively apply in practice, regulations and measures capable of mitigating the existing and potentially irreversible, future effects of climate change” (§ 545), covering both emissions emanating from within their territorial jurisdiction as well as “embedded emissions” (i.e. those generated through the import of goods and their consumption); none of which have any basis in Article 8 or any other provision of or Protocol to the Convention”.

¹⁹ Da questa prospettiva, per dirlo con le parole di Fiammetta Nanni, “la Corte EDU ha fornito un'innovativa interpretazione dell'art. 8 CEDU, facendovi rientrare l'effettiva protezione da parte delle autorità statali dagli effetti avversi del cambiamento climatico sulla vita, sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita”, F. NANNI, *One Health e la Costituzione italiana: le nuove prospettive di tutela alla luce della sentenza Cedu del 9 aprile 2024*, in *Corti supreme e salute*, 2024, n. 3, p. 1084.

come in altri che sono stati portati davanti a vari tribunali²⁰, la scelta è proprio quella di tenere conto o meno della natura del diritto nel suo aspetto globale e multidimensionale. Il testo delle dichiarazioni dei diritti non può rimanere statico e ignaro dell'evoluzione storica²¹. Vale la pena ricordare, in questa prospettiva, la lucida distinzione di Hans Kelsen tra sistemi normativi dinamici e statici (essendo il sistema giuridico dinamico)²², nonché la sua critica all'idea di un unico significato corretto dei testi giuridici²³.

D'altra parte, queste azioni che si stanno sviluppando per difendere i diritti di fronte alle nuove sfide poste dalla tutela dell'ambiente e dalla lotta al riscaldamento globale sono una manifestazione particolarmente notevole della teoria di Peter Häberle sulla società aperta degli interpreti costituzionali²⁴. Sono state queste azioni dei singoli a far progredire i diritti e a trasformarli in diritti globali, trasformando l'oggetto del diritto per renderne praticabile la tutela al di là del suo aspetto prestazionale interno, nel caso del diritto alla salute, e della sua configurazione come principio guida a disposizione del legislatore.

2.2. L'estensione della legittimazione ad agire

Per quanto riguarda l'estensione della legittimazione ad agire, vi sono numerosi esempi giurisprudenziali e anche legali. Uno di questi è il già citato caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and others v. Switzerland* del 9 aprile 2024. In questo caso, si trattava di una questione tecnica in relazione al dibattito precedente se l'associazione contestatrice stesse tentando di esercitare un'*actio popularis* o se stesse rivendicando un diritto proprio, che si risolve a favore della seconda opzione, estendendo così (anche parzialmente per quanto riguarda la portata della richiesta) i limiti della legittimazione ad agire precedentemente negata a livello statale²⁵.

Ma forse la più significativa è la decisione del Tribunale Costituzionale Federale tedesco del 24 marzo 2021, in termini di configurazione della dimensione globale del diritto sulla

²⁰ Cfr. Cfr. M. CARDUCCI, *op. cit.*, pp. 737 ss. Cfr. anche F. NANNI, *op. cit.*, pp. 1079 ss.

²¹ Del resto, l'articolo 8 e l'articolo 2 della CEDU erano già stati applicati in questo senso da un tribunale nazionale nel caso *Urgenda*, in cui The Hague Court of Appeal aveva concluso che "the State is acting unlawfully (because in contravention of the duty of care under Articles 2 and 8 ECHR) by failing to pursue a more ambitious reduction as of end-2020, and that the State should reduce emissions by at least 25% by end-2020" (*The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation*, 9 de ottobre 2018).

²² Cfr. H. KELSEN, *Reine Rechtslehre*, Vienna, Verlag Franz Deuticke, 2ª Ed., 1960 (rist. 1967), pp. 196 ss.

²³ "Rechtswissenschaftliche Interpretation muss auf das sorgfältigste die Fiktion vermeiden, dass eine Rechtsnorm stets nur eine, die richtige Deutung zulässt. Das ist eine Fiktion, deren sich die traditionelle Jurisprudenz zur Aufrechterhaltung des Ideals der Rechtssicherheit bedient": *ibidem*, p. 353.

²⁴ Cfr. P. HÄBERLE, *Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten: Ein Beitrag zur pluralistischen und prozessualen Verfassungsinterpretation*, in *JuristenZeitung*, 1975, pp. 297-305.

²⁵ "To the extent that it was seeking to vindicate these rights in the face of the threats posed by the allegedly inadequate and insufficient action by the authorities to implement the relevant measures for the mitigation of climate change already required under the existing national law, this kind of action cannot automatically be seen as an *actio popularis* or as involving a political issue which the courts should not engage with", Paragrafo 634.

base del sistema giuridico nazionale²⁶. In questa decisione, persone residenti al di fuori della Germania (in Nepal e Bangladesh) sono autorizzate ad avviare un'azione legale. Per il Tribunale tedesco, non si può escludere fin dall'inizio che i diritti fondamentali sanciti dalla Legge fondamentale comportino anche l'obbligo per lo Stato tedesco di proteggerli dagli impatti del cambiamento climatico globale²⁷ sebbene, nell'esaminare il merito della controversia, ritenga che ciò non corrisponda al caso di specie²⁸.

L'estensione della legittimazione ad agire non avviene solo attraverso l'interpretazione dei tribunali, ma ci sono anche esempi di estensione a livello legale, come è avvenuto con il riconoscimento della personalità giuridica agli ecosistemi, nell'esempio della Spagna con la protezione del Mar Menor (la più grande laguna salata d'Europa). Attraverso la legislazione viene riconosciuta la legittimazione giuridica universale a promuovere azioni volte a garantire i diritti riconosciuti a questo ecosistema²⁹ e sviluppati in modo specifico con azioni concrete (i diritti alla protezione, alla conservazione, alla manutenzione e, se del caso, al ripristino, nonché il diritto di esistere come ecosistema e di evolversi naturalmente, che comprende tutte le caratteristiche naturali dell'acqua, le comunità di organismi, il suolo e i sottosistemi terrestri e acquatici che fanno parte dell'ecosistema).

Dopo essere stata impugnata davanti al Tribunale costituzionale spagnolo dai parlamentari di Vox, la sentenza (STC 142/2024 del 20 novembre, che respinge il ricorso) assume

²⁶ Come dice Vasco Pereira da Silva “Although it is a decision taken by a national court (the German Federal Constitutional Court) about the unconstitutionality of a German law, everything else seems to be global”: V. PEREIRA DA SILVA, *Commentary to a multilevel Court Decision for a multilevel Public Law Professor. An Homage to Jacques Ziller*, in D. FROMAGE (a cura di), *Jacques Ziller, a European scholar*, Firenze, 2022.

²⁷ “Soweit die Beschwerdeführenden natürliche Personen sind, sind ihre Verfassungsbeschwerden zulässig. Das gilt zum einen, soweit sie die Verletzung grundrechtlicher Schutzpflichten rügen. Die Beschwerdeführenden können teilweise geltend machen, in ihrem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) und einige von ihnen in ihrem Eigentumsgrundrecht (Art. 14 Abs. 1 GG) verletzt zu sein (näher unten II 1, C I), weil der Staat mit dem Klimaschutzgesetz nur unzureichende Maßnahmen zur Minderung der Treibhausgasemissionen und zur Begrenzung der globalen Erderwärmung ergriffen haben könnte. Insoweit sind auch die in Bangladesch und Nepal lebenden Beschwerdeführenden beschwerdebefugt, weil nicht von vornherein auszuschließen ist, dass die Grundrechte des Grundgesetzes den deutschen Staat auch zu ihrem Schutz vor den Folgen des globalen Klimawandels verpflichten”.

²⁸ Pertanto, come segnala Giacomo Palombino, “pensar que el BVerfG afirma el alcance global de la Constitución podría parecer incorrecto, ya que la sentencia niega expresamente que el Estado alemán esté obligado a la protección de ciudadanos de otros países”. Ciononostante, “en la sentencia se reconocen los efectos extraterritoriales de una decisión que, tras limitar el poder político en el marco del Estado, acaba reconociendo la protección de los intereses de ciudadanos de otros países”, ragion per cui la sentenza “demuestra que el constitucionalismo tiene la capacidad de generar mecanismos globales de protección”: G. PALOMBINO, *La dimensión constitucional del cambio climático en la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 24 de marzo de 2021*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, 2024, p. 350.

²⁹ *Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca*. Nel suo articolo 6 stabilisce che: “Cualquier persona física o jurídica está legitimada para la defensa del ecosistema del Mar Menor, y puede hacer valer los derechos y las prohibiciones de esta ley y las disposiciones que la desarrollen a través de una acción presentada en el Tribunal correspondiente o Administración Pública. Dicha acción judicial se presentará en nombre del ecosistema del Mar Menor como la verdadera parte interesada. La persona que ejercite dicha acción y que vea estimada su pretensión tendrá derecho a recuperar todo el coste del litigio emprendido, incluidos, entre otros, los honorarios de abogados, procuradores, peritos y testigos, y estará eximido de las costas procesales y de las fianzas en materia de medidas cautelares”.

chiaramente la prospettiva *one health* nella sua argomentazione, includendo anche i diritti delle generazioni future, con specifico riferimento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri contro la Svizzera*, nonché alla sentenza del Tribunale federale tedesco del 24 marzo 2021 e alla riforma costituzionale italiana del 2022³⁰. Per il Tribunal Constitucional spagnolo, l'attribuzione della personalità giuridica all'ecosistema non solo non è contraria alla dignità della persona, ma la rafforza³¹.

2.3. La dimensione culturale della prospettiva *one health*

Da un punto di vista culturale, la prospettiva *one health* si collega al principio di responsabilità di H. Jonas³², che fu un campanello d'allarme sulla necessità di configurare una nuova etica che affrontasse le grandi sfide che lo sviluppo economico e tecnologico pongono alla conservazione della vita sulla terra e alla salvaguardia dei diritti delle generazioni future. La tutela dell'ambiente assume così una formulazione al tempo stesso drammatica e realistica, perché ci pone di fronte a una natura minacciata e vittima di una visione antropocentrica del mondo, alimentata da un'idea di progresso che la configura come fine a se stessa, senza tener conto del suo impatto sulle diverse sfere della vita e, in particolare, sull'ambiente.

La prospettiva *one health* apre la configurazione antropocentrica dei sistemi costituzionali verso una prospettiva ecocentrica. In questo senso, si collega anche ad alcune tendenze espresse in progetti di legge³³ o in legislazioni già in vigore³⁴ che riconoscono diritti specifici alla natura considerata in sé e indipendentemente dai suoi effetti sugli esseri umani, e addirittura attribuiscono personalità giuridica a determinati ecosistemi (sebbene la rappresentanza dei loro interessi spetti alle istituzioni e agli individui³⁵).

³⁰ Cfr. STC 142/2024, del 20 novembre, FJ 3.

³¹ Per il Tribunal, si tratta di "un refuerzo de esa dignidad asociado al reconocimiento de que la vida digna solo es posible en entornos naturales idóneos, y ello desde la consideración de la vida de las generaciones actuales y de la vida de las generaciones futuras. La idea de dignidad humana aquí presente sitúa a la persona humana en simbiosis con un entorno que puede transformar, pero que no debe destruir si desea conservar esa misma dignidad" (FJ 5b).

³² Cfr. H. JONAS, *Das Prinzip Verantwortung*, Barcelona, Herder, 1995.

³³ Come nel caso del fracassato progetto di Costituzione in Cile del 2022, che all'art. 8 affermava che "Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad" e all'art. 18.3 che "La naturaleza es titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que le sean aplicables", mentre al 103 si leggeva "La naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad", stabilendo all'articolo 119.8 una legittimazione generale per la difesa dei diritti della natura, anche creando una *Defensoría de la naturaleza* e corti ambientali.

³⁴ Cfr. G. PALOMBINO, R. IANNACCONE, *El origen cultural de los derechos de la naturaleza: un diálogo entre Europa y América Latina*, in *Direito e Cultura: diálogos desde a América Latina e a União Europeia*, a cura di D.F. GUIMARÃES, L. MARIZ MAIA, M. CREUSA DE ARAÚJO BORGES, Campina Grande, Papel da Palavra, 2024, pp. 69 ss.

³⁵ Come abbiamo indicato in relazione alla Spagna nella *Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca*.

Vale la pena chiedersi se l'approccio *One Health* sia realmente ecocentrico o si configuri come una modulazione di un approccio antropocentrico, poiché la protezione che offre alla natura e agli altri esseri viventi è legata alla protezione della salute umana. In effetti, non si tratta tanto di riconoscere i diritti della natura, quanto di farlo nella misura in cui essi sono considerati necessari per la sopravvivenza degli esseri umani sulla terra e per il mantenimento della loro salute e delle loro condizioni e standard di vita. Tuttavia, non si può negare che si tratti di un importante passo avanti nella ridefinizione dell'equilibrio tra uomo e natura.

In ogni caso, come dimostra l'evoluzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale sopra citata, la prospettiva *one health* non solo contribuisce alla salvaguardia della salute umana, ma, ponendo il diritto alla salute al centro del dibattito sulla protezione della natura o sulla tutela della salute degli animali, contribuisce anche a rafforzare in modo decisivo la protezione di queste dimensioni incorporate nella prospettiva *one health*. L'importanza dei tribunali nazionali e sovranazionali nel promuovere questa prospettiva è testimoniata dalla posizione aperta che stanno adottando in relazione alla legittimazione a ricorrere (soprattutto per quanto riguarda il cambiamento climatico) e dall'interpretazione estensiva dei diritti coinvolti, due caratteristiche che possono favorire una giurisprudenza orientata alla sua configurazione come diritto globale.

Con l'incorporazione di questa prospettiva e la natura multidimensionale di un diritto che ora comprende anche versanti globali, come la lotta al cambiamento climatico o la protezione delle generazioni future, i tribunali sovranazionali svolgono una *funzione di mediazione* tra le sfide globali ai diritti e la protezione nazionale. Questa funzione di mediazione viene svolta attraverso l'applicazione del diritto sovranazionale e coincide con quella che, in un altro ambito, viene svolta dalle istituzioni europee attraverso strumenti come la regolamentazione dei mercati³⁶.

Questa funzione di mediazione rappresenta un cambiamento di paradigma, in quanto i tribunali sovranazionali erano soliti monitorare gli ordinamenti giuridici nazionali dal punto di vista delle carenze nella loro tutela da parte delle autorità pubbliche in relazione alle carte dei diritti sovranazionali³⁷. Ora queste carenze sono legate alla configurazione di alcuni diritti come diritti di portata globale, il che implica una trasformazione dell'oggetto del diritto (e, quindi, del parametro di controllo) e un'apertura della legittimazione a difenderlo.

³⁶ Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN, *Il futuro del costituzionalismo in un mondo (ri)globalizzato: mediazioni negative nella globalizzazione frammentata*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2023, n. 3. Cfr. anche F. BALAGUER CALLEJÓN, *La regolamentazione digitale europea nel nuovo contesto globale*, in *La cittadinanza europea online*, 2025, n. 1 (www.lceonline.eu).

³⁷ Anche se, come dice Augusto Aguilar, nel caso del Tribunale di giustizia questa attività è stata orientata fino a momenti molto recenti, anche dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali, a garantire l'applicazione del Diritto dell'Unione. Cfr. A. AGUILAR CALAHORRO, *Naturaleza y eficacia de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea*, Madrid, CEPC, 2021.

L'adozione di questo nuovo paradigma da parte delle Corti costituzionali nazionali, come è avvenuto con il Tribunale Federale tedesco, implica anche dei cambiamenti nel lavoro che esse svolgono. Queste corti incorporano questa nuova *funzione di mediazione* che tiene conto della dimensione globale delle questioni portate davanti a loro, ampliando anche l'oggetto nella sua dimensione *internazionale* e *intertemporale* (che include i diritti delle generazioni future) e aprendo la costituzione nazionale non solo alla sfera sovranazionale ma anche a quella globale, anche nella legittimazione a difendere i diritti davanti alla sua giurisdizione.

Queste e altre trasformazioni che stanno avvenendo nel contesto della terza globalizzazione ci mostrano che il costituzionalismo sta cambiando la sua tessitura adattandosi ai nuovi tempi e che, nonostante la fragilità che il quadro statale in cui si è storicamente sviluppato comporta attualmente, si sta proiettando nel contesto globale. Lo sta facendo attraverso strumenti sovranazionali (che limitano la sua densità, ma aumentano la sua capacità di affrontare le sfide globali) e attraverso istituzioni statali, come le corti costituzionali. Tutte queste istituzioni stanno assumendo una *funzione di mediazione* tra i rischi globali dei diritti e l'ordinamento giuridico nazionale in cui sorgono i conflitti, sviluppando una giurisprudenza tendenzialmente globale.

